

SENT. N° 7228/07
REP. N° /

N. Sent. Cont. 2006
N. 18288/2006 R.G.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Milano, XIII Sez. civile

in persona del giudice monocratico dott.ssa Carmela Gallina, ai sensi dell'art. 281 sexies
c.p.c.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato promossa

da

[REDACTED]
con l'avv. Achille Gentilcore

OPPONENTE


CONTRO

[REDACTED]
con gli avv. Oscar Pistoleri e Antonio Gullo

OPPOSTA

MOTIVI DELLA DECISIONE

[REDACTED] ha proposto opposizione ex art. 615 comma 1 c.p.c. avverso il precetto per rilascio dell'alloggio di servizio sito nel Ripamonti Residence di Pieve Emanuele (MI) di proprietà della [REDACTED] - da esso detenuto in qualità di dipendente della suddetta società - conseguente all'ordinanza di rilascio resa dal Tribunale di Milano all'esito del procedimento di sfratto promosso dalla proprietà in conseguenza della cessazione del rapporto di lavoro. L'opponente assumendo l'illegittimità del licenziamento intimatogli e la conseguente impugnativa dello stesso chiedeva farsi luogo alla sospensione dell'esecutorietà dell'ordinanza di convalida e del precetto sino alla definizione della causa pendente avanti al giudice del lavoro.



Costituitasi l'opposta ha eccepito l'inammissibilità dell'opposizione e l'infondatezza nel merito della stessa.

Preliminarmente occorre dichiarare la cessazione della materia del contendere in relazione all'opposizione all'esecuzione, per essere l'alloggio stato riconsegnato alla locatrice in data 3.7.06, sì che la delibazione che si andrà a svolgere è limitata alla valutazione della soccombenza virtuale per la liquidazione delle spese.

Invero, la domanda - alla stregua delle conclusioni formulate nella citazione introduttiva - risulta inammissibile avendo l'opponente omissso di contestare la legittimità del titolo o del precetto limitandosi a richiedere la sospensione dell'esecutorietà dell'ordinanza di convalida o dell'atto di precetto in base a censure inerenti il giudizio relativo alla contestazione del licenziamento. Analogo giudizio di inammissibilità deve svolgersi in relazione alla domanda di risarcimento dei danni e di reintegra nel posto di lavoro esulando tali domande dall'ambito dell'intrapresa opposizione all'esecuzione.

Peraltro, anche a voler ravvisare nella complessiva narrativa riportata in citazione - tenuto conto che le domande introdotte con memoria ex art. 426 c.p.c. sono inammissibili in quanto tardive vertendosi nel rito locatizio - una richiesta di declaratoria di nullità dell'atto di precetto per asserita illegittimità del licenziamento "imposto" al lavoratore, deve concludersi per l'infondatezza della richiesta non ravvisandosi nel precetto alcun profilo di invalidità conseguente all'intrapreso giudizio innanzi al giudice del lavoro. Invero, come già evidenziato, vi è piena autonomia tra i procedimenti in discorso sì da essere pienamente legittimo l'avvio dell'esecuzione forzata anche in pendenza del giudizio volto alla delibazione sulla contestata risoluzione del rapporto di lavoro.

La soccombenza dell'opponente in considerazione dell'inammissibilità delle istanze comporta la condanna dello stesso alla rifusione delle spese di lite sostenute dalla [redacted] s.p.a. come liquidate nell'infrascritto dispositivo.

P. Q. M.

Il giudice del Tribunale di Milano, dott.ssa Carmela Gallina, in funzione monocratica definitivamente pronunciando nelle cause ^{alle} riunite fra le parti di cui in epigrafe, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così decide:

- 1) dichiara cessata la materia del contendere in relazione all'opposizione all'esecuzione;
- 2) dichiara inammissibili le ulteriori domande formulate da [redacted]

3) condanna l'opponente [redacted] a rifondere le spese di lite in favore dell'opposta società liquidate in € 3.271 di cui € 1.940 per onorari, € 846 per diritti ed € 137 per esborsi, nonché, € 348 per rimborso spese generali oltre accessori di legge.

Così deciso in Milano il 7 giugno 2007.

Il Giudice
Dot. Carmela Gallina

TRIBUNALE DI MILANO
PUBBLICATO OGGI
- 7 GIU. 2007
IL CANCELLIERE
CANCELLIERE C1
Dot. ssa Aurora Sidoti